

Atto del Presidente n. 42 del 09/04/2021

Classificazione: 07-09-03 2021/1

Oggetto: COMUNE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. 24/2017

PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO DELLA SOCIETÀ RONCUZZI SRL IN LOCALITÀ MEZZANO, VIA CAMPO SPORTIVO N.40, IN

VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto...... omissis":

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la nota del 04/01/2021, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 65/2021, con la quale il Comune di Ravenna ha comunicato l'avvio della procedura in oggetto ed ha convocato la conferenza di servizi nell'ambito della quale la Provincia di Ravenna è chiamata ad esprimersi per le competenze sopra richiamate;

VISTO il verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi del 28.01.2021, assunto agli atti della Provincia con PG 5754/2021 del 03.03.2021;

VISTA la nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna con PG 5754/2021 del 03.03.2021, con la quale il Comune di Ravenna ha convocato la seconda seduta della conferenza di servizi per il giorno 25.03.2021 e la successiva nota PG 7850/2021 con la quale si comunica l'esito della pubblicazione;

VISTO il verbale della seconda seduta Conferenza dei Servizi, assunto agli atti della Provincia con PG 8552 del 31.03.2021, nel quale vengono riportati i pareri dei soggetti ambientalmente competenti ai fini della Valutazione ambientale (Valsat);

VISTA la L.R. n° 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

- 4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:
- e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

VISTO l'art. 53 della L.R. n. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del suolo":

1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo

svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:

- a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale;
- b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.
- 2. L'approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente:
- a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente;
- b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente;
- c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

 (\ldots)

- 4. Alla conferenza di servizi partecipano:
- a) le amministrazioni competenti ad esprimere gli atti di assenso di cui al comma 2, lettera a);
- b) il Comune e la Città metropolitana di Bologna o il soggetto d'area vasta territorialmente interessati dalla localizzazione dell'opera;
- c) gli enti titolari dei piani di cui si propone la modifica;
- d) l'autorità competente per la valutazione ambientale, di cui all'articolo 19, comma 3, la quale esprime il proprio parere sulla sostenibilità ambientale e territoriale delle varianti nell'ambito della conferenza di servizi:
- e) le altre amministrazioni chiamate dalla legge ad esprimere il proprio parere, nulla osta o altro atto di assenso, comunque denominato, per l'approvazione delle varianti proposte.

VISTO l'art. 33 della L.R. 20/2000 e smi che al comma 4bis disciplina il "Procedimento di variante al RUE" precisando che:

"4bis. Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'art.29 comma 2bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'art.34."

VISTO l'art. 34 comma 6 della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

"Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva."

VISTO l'art. 19 della stessa L.R. 24/2017 che dispone:

- 3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:
- a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;
- b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;
- c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.

VISTA la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la Relazione del Servizio Programmazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone:

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata dal Comune di Ravenna ai sensi dell'art. 53 comma 1 punto b) della L.R. 24/2017, per l'approvazione del progetto dello stabilimento

produttivo della Società Roncuzzi srl in località Mezzano, via Campo Sportivo n. 40, in variante agli strumenti urbanistici vigenti

- 2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nel procedimento in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. del "Constatato" della presente Relazione.
- 3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione.
- 4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
- 5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell'Atto al Comune di Ravenna
- 6. DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ai fini del rispetto dei termini di conclusione del procedimento.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale, contenute nell'Allegato A);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente ad oggetto "DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione";

VISTO l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021, relativo all'approvazione del Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 - esercizio 2021;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Programmazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Valeria Biggio, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO 122102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017";

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

- 1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata dal Comune di Ravenna ai sensi dell'art. 53 comma 1 punto b) della L.R. 24/2017, per l'approvazione del progetto dello stabilimento produttivo della Società Roncuzzi srl in località Mezzano, via Campo Sportivo n.40, in variante agli strumenti urbanistici vigenti
- 2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nel procedimento in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatato" della Relazione istruttoria di cui all'allegato A) del presente atto.

- 3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione.
- 4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
- 5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell'Atto al Comune di Rayenna.

DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020".

ATTESTA

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. 2020-2022 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di consentire il rispetto dei termini di conclusione del procedimento.

IL PRESIDENTE Michele de Pascale (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stam	pa)	
		D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di nente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna,		Nome e Cognome Qualifica Firma



SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI RAVENNA

Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 per l'approvazione del progetto dello stabilimento produttivo della Società Roncuzzi srl in località Mezzano, via Campo Sportivo n.40, in variante agli strumenti urbanistici vigenti.

IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n° 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (...)

VISTO l'art. 53 della L.R. n° 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del suolo":

- 1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:
- a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale;
- b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.
- 2. L'approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente:
- a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente;
- b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente;
- c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

(…)

- 4. Alla conferenza di servizi partecipano:
- a) le amministrazioni competenti ad esprimere gli atti di assenso di cui al comma 2, lettera a);
- b) il Comune e la Città metropolitana di Bologna o il soggetto d'area vasta territorialmente interessati dalla localizzazione dell'opera;
- c) gli enti titolari dei piani di cui si propone la modifica;
- d) l'autorità competente per la valutazione ambientale, di cui all'articolo 19, comma 3, la quale esprime il proprio parere sulla sostenibilità ambientale e territoriale delle varianti nell'ambito della conferenza di servizi:
- e) le altre amministrazioni chiamate dalla legge ad esprimere il proprio parere, nulla osta o altro atto di assenso, comunque denominato, per l'approvazione delle varianti proposte.

VISTO l'art. 33 della L.R. 20/2000 e smi che al comma 4bis disciplina il "Procedimento di variante al RUE" precisando che:

"4bis. Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'art.29 comma 2bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'art.34."

VISTO l'art.34 c.6 della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

"Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani

sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva."

VISTO l'art. 19 della stessa L.R. 24/2017 che dispone:

- 3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:
- a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;
- b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;
- c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.

VISTA la L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la nota del 04/01/2021, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 65/2021, con la quale il Comune di Ravenna ha comunicato l'avvio della procedura in oggetto ed ha convocato la conferenza di servizi nell'ambito della quale la Provincia di Ravenna è chiamata ad esprimersi per le competenze sopra richiamate;

VISTO il verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi del 28.01.2021, assunto agli atti della Provincia con PG 5754/2021 del 03.03.2021;

VISTA la nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna con PG 5754/2021 del 03.03.2021, con la quale il Comune di Ravenna ha convocato la seconda seduta della conferenza di servizi per il giorno 25.03.2021 e la successiva nota PG 7850/2021 con la quale si comunica l'esito della pubblicazione;

VISTO il verbale della seconda seduta Conferenza dei Servizi, assunto agli atti della Provincia con PG 8552/2021 del 31.03.2021, con il quale vengono trasmessi i pareri dei soggetti ambientalmente competenti ai fini della Valutazione ambientale (Valsat);

PREMESSO:

CHE con deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000 e successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

CHE il Comune di Ravenna è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2007 del 25 febbraio 2007;

CHE il Comune di Ravenna ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77035/133 del 28.07.2009, successivamente modificato, con delibera di C.C. n.36/2020 avente per oggetto "Variante di adeguamento 2019 al RUE e conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica" con conseguenti modifiche anche al 2° POC;

CHE il Comune di Ravenna ha approvato con delibera di CC n. 182544/105 del 19.07.2018 il "2" Piano Operativo Comunale (POC) in variante al RUE e al Piano di Zonizzazione Acustica";

CONSTATATO:

CHE il progetto prevede l'ampliamento dello stabilimento produttivo con relative opere di urbanizzazione della Società Roncuzzi che, avendo la necessità di espandere la propria attività attualmente esercitata nel fabbricato industriale posto a Ravenna, località Mezzano, Via del

Campo Sportivo ha presentato il progetto in oggetto a completamento dell'insediamento sull'area confinante con quella sulla quale sorge il fabbricato industriale esistente.

Tale area, di superficie complessiva pari a 13.799 mq è destinata dagli strumenti urbanistici vigenti come segue;

- PSC: Spazio urbano, città di nuovo impianto, prevalentemente per attività produttiva, di cui all'art. 106, con perimetrazione di Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria, PUA da approvare di cui all'art. 22. comma 3:
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE): Spazio urbano, Città di nuovo impianto, Prevalentemente per attività produttiva, di cui all'art. Art. I.1.3, comma 8, con perimetrazione di Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria. PUA da approvare.

Viste le attuali disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti si rende pertanto necessario procedere, ai sensi dell'art.53 comma 1, lettera b) della L.R. 24/2017, promuovendo una variante al RUE vigente, al fine dì consentire la realizzazione degli interventi mediante attuazione diretta, senza la preventiva approvazione di PUA.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

La relazione di Valsat contiene la verifica di conformità della Variante proposta rispetto alla pianificazione sovraordinata vigente.

In particolare si evidenzia che l'area in oggetto non è interessata dalla presenza di vincoli e/o tutela di cui al vigente PTCP della Provincia di Ravenna. Si rileva la presenza, nelle vicinanze, dell'area ZPS denominata "Bacini ex Zuccherificio di Mezzano".

Al riguardo si riporta quanto riportato dal Comune di Ravenna – Servizio Tutela Ambiente e territorio nella propria nota del 27.01.2021 allegata al verbale della CdS del 25.3.2021

"In relazione all'incidenza con la ZPS IT4070020 - Bacini ex-zuccherificio di Mezzano, si rileva che, in ragione della distanza tra l'area di ampliamento dello stabilimento produttivo e la zona di protezione speciale e del fatto che l'ampliamento avviene in area già separata fisicamente dalle vasche dello zuccherificio da stabilimenti preesistenti, non si ritiene che l'intervento possa avere incidenza negative significative sul sito della rete Natura 2000 e, in particolare, sugli uccelli per cui tale sito è designato. Unica cautela che si raccomanda è di evitare l'utilizzo di fari notturni che proiettino nella direzione delle vasche dello zuccherificio, impiegando esclusivamente fari diretti verso il terreno."

L'area è destinata dal PSC vigente del Comune di Ravenna come zona prevalentemente produttiva, con perimetrazione di *Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria* e come tale già oggetto di valutazione nella Relazione di Valsat di PSC.

La presente variante al RUE vigente, riguarda esclusivamente la possibilità di consentire la realizzazione degli interventi mediante attuazione diretta, senza la preventiva approvazione di PUA.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

In adempimento a quanto previsto dall'art. 19 della LR 24/2017, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale: AUSL Romagna, ARPAE, Consorzio di Bonifica, Agenzia Regionale per la Sicurezza, Soprintendenza Archeologica delle Belle arti e paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini dai quali sono pervenuti i relativi pareri sotto riportati:

AUSL - nota PG 2021/82050/P del 26/03/2021 con la quale si comunica che :

"Con riferimento alla variante agli strumenti urbanistici presentata al fine di dar seguito all'intervento edilizio di cui all'oggetto, vista la documentazione allegata all'istanza, nulla osta, per quanto di competenza all'approvazione della variante in parola."

ARPAE – Parere ambientale - nota del 03/03/2021, con la quale si comunica che :

Premesso che in data 5/01/2021 (P.G. 2020/10533) il Comune di Ravenna inviava la documentazione relativa al procedimento di cui all'oggetto a seguito della quale questa Agenzia ha ritenuto di chiedere integrazioni.

Viste le integrazioni inviate in data 03/03/2021 (P.G./2021/33466), si ritiene di poter esprimere parere favorevole all'intervento proposto.

Scarichi idrici

Si prende atto di quanto integrato dall'azienda e precisamente che le superfici di piazzale scoperte non sono assoggettate ai dettami della DGR 286/05 e pertanto viene eliminata dalla progettazione e dalle relative tavole, la vasca di prima pioggia.

Le acque reflue domestiche derivanti dai fabbricati di nuova realizzazione saranno collegati alla rete fognaria pubblica nera collegata a depurazione in regime di mista.

Visto quanto sopra si esprime parere favorevole alle opere di progetto.

Elettromagnetismo

Nella documentazione integrativa vengono evidenziate le DPA relative alla cabina oggetto di ampliamento, da cui si evince che nella zona interessata non c'è permanenza di persone, pertanto si esprime parere favorevole alle opere di progetto.

ARPAE – Parere matrice acustica - nota del 20/01/2021, con la quale si comunica che :

Matrice inquinamento acustico

Vista la documentazione pervenuta si osserva:

- a) La relazione pervenuta segue i criteri della DGR 673/05, Art. 5, e UNI 11143-5. Le sorgenti in progetto vengono valutate sulla base di rilievi sperimentali effettuati su quelle analoghe presenti nell'attuale fabbricato produttivo presso la cui adiacenza si svilupperà il nuovo assetto produttivo.
- c) Per il comparto dell'insediamento questo è posto il Classe V area prevalentemente produttiva". Le sorgenti sonore previste, e l'indotto sulla pubblica via, non influenzano in modo significati il clima acustico dell'area.
- d) l'unica abitazione presente nelle adiacenze, attualmente un rudere con parti crollate all'interno dell'area ex zuccherificio (ora az Carli), non risulta comunque acusticamente impattata rispetto alla situazione attuale essendo le principali sorgenti impiantistiche previste sul lato opposto, e a fianco, del nuovo capannone rispetto a tale fabbricato che è sito sul lato opposto di via del campo sportivo.

Pertanto, per quanto sopra esposto, questo Servizio è in grado di esprimere un parere favorevole al progetto presentato.

Ad opere edilizie terminate ed impianti a regime dovranno essere verificate le nuove sorgenti sonore impiantistiche e aggiornato il documento di impatto acustico con i dati reali.

Consorzio di Bonifica della Romagna con Proprio Prot. 8666 del 23/03/2021 comunica che :

"... omissis ...

lo scrivente a seguito di nuovo esame istruttorio comunica quanto segue:

a) Invarianza idraulica lotto privato

Si prende atto delle modifiche dimensionali del lotto di progetto da mq 11.559 in luogo di mq 11.243, nonché del nuovo volume minimo di laminazione pari a mc 793 in luogo dei precedenti mc 870. Come descritto nello studio di maggior dettaglio tale volume verrà recuperato in parte tramite vasca di laminazione in area verde utilizzata effettivamente per mc 290 ed in parte per mezzo di rete fognaria sovradimensionata per mc 504 (scatolare cm 200x100 h). La vasca di laminazione potrà altresì contenere ulteriori volumi in caso di superamento della quota massima d'invaso calcolata dallo studio in parola, in quanto risulta disponibile un franco di cm 50 rispetto al piano viabile. Tutto ciò premesso si ritiene superata la criticità relativa alle modalità di recupero dei volumi d'invaso segnalata nel precedente parere consorziale. Per quanto riguarda la modalità di scarico all'interno dello scolo Mazzanti, si prende atto che verrà posata solamente una condotta a gravità DN125, con eliminazione della condotta premente inizialmente prevista.

L'utilizzo del sistema di pompaggio avente Qmax = 10 l/sec Ha, viene consentito solamente in caso di presenza di scarico totalmente rigurgitato nel cavo consorziale oltre i tempi previsti dall'evento meteorico di progetto (Tr 30 e 2 ore di pioggia) ed in caso di notevoli battenti idrici per finalità irrigue. Il tutto previo convogliamento in pozzetto di quiete e recapito alla condotta a gravità DN125 sopracitata.

b) Invarianza idraulica Pk a destinazione pubblica Si prende atto delle modifiche dimensionali del lotto di progetto di mq 2.495 in luogo di mq 2.500, nonchè del parziale recupero dei volumi di laminazione per mc 52.00, in luogo di mc 78.00 teorici, calcolati in base alla normativa di Bacino. Il tutto come motivato dallo studio idraulico di maggior dettaglio, dal quale risulta che le modeste dimensioni dell'area ed il diametro minimo funzionale DN125 mm della condotta di scarico all'interno della pubblica fognatura di Via del Campo Sportivo consentono di ottenere solamente un parziale grado di riempimento del manufatto scatolare avente dimensioni cm 120x80h e lunghezza m 54 utilizzato come presidio di laminazione.

- c) Interferenze con fasce di rispetto consorziali
 - Il lotto privato confina sul lato nord con lo scolo cons.le Mazzanti. Dall'analisi dell'elaborato n.C_IDR_04 "Sezioni e particolari rete acque meteoriche", si riscontra che il limite di proprietà demaniale è posto esternamente rispetto al ciglio canale. Ciò premesso si evidenzia che in tale caso, la dimensione della fascia di rispetto consorziale avente larghezza m 10,00 dev'essere riferita al limite di proprietà demaniale.
 - Occorre pertanto rivedere il posizionamento della vasca di laminazione e dei manufatti interrati a servizio del sistema fognario, secondo le indicazioni di seguito riportate:
 - Vasca di laminazione: distanza non inferiore a m 10 misurata dal punto di massimo ingombro;
 - Stazione di sollevamento: distanza non inferiore a m 10 misurata dal punto di massimo ingombro;
 - Pozzetti: distanza non inferiore a m 5,00 dal punto di massimo ingombro.

Tutto ciò premesso si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'approvazione del progetto di ampliamento dello stabilimento produttivo della Soc. RONCUZZI S.R.L. di cui in oggetto, condizionato al superamento della criticità segnalata al p.to c) del presente parere. Il presente parere non deve intendersi quale autorizzazione all'esecuzione delle opere direttamente interferenti con lo scolo Mazzanti e la relativa fascia di rispetto in dx idraulica"

Regione Emilia Romagna - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna - nota del 03/03/2021, con la quale si comunica che :

"...omissis ...

lo scrivente Servizio ESPRIME ai sensi dell'art. 4 della convezione tra Regione Emilia-Romagna, comune di Ravenna e Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli - adottata con Delibera di Giunta Regionale n. RPI 037/2014 del 10/02/2014 il seguente parere tecnico sullo svolgimento degli approfondimenti tecnici di competenza comunale:

la richiesta riguarda opere classificate come non strategiche o singoli interventi che ricadono in art 6 "aree a rischio di allagamento" (tirante idrico di riferimento fino a 50 cm) PAI/PGRA 2016;

- le opere sono all'esterno delle aree di tutela di cui al capo VII del R.D. 523/1904;
- l'immobile non ricade nell'area dei 30 m dal piede dell'argine prevista dal Piano Stralcio in cui sono interdette nuove edificazioni ad eccezioni di locali ed altri modesti volumi tecnici;
- è stata prodotta analisi di compatibilità idraulica con esplicita valutazione della sicurezza dei manufatti alle sollecitazioni statiche e dinamiche a cui risultano soggetti;
- sono state previste le seguenti misure compensative:
- Piano di imposta superiore al massimo tirante dinamico (2.00 m slm) e fino alla quota del massimo tirante statico previsto (+50 cm dal Piano di campagna);
- Tutti gli impianti tecnologici esterni devono garantire perfetta tenuta all'acqua;
- Il sedime delle opere in questione rientra nella perimetrazione di "aree a rischio", con tirante statico. Rientra pertanto nelle competenze di codesta Amministrazione la predisposizione di una procedura specifica di messa in sicurezza connessa ai piani di Protezione Civile Comunale, che tenga conto anche del rischio sopra esposto;
- La realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso da potenziale allagamento. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità, il presente parere non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà all'interessato adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.
- Il presente parere tecnico è formulato esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 2ter, 6, 9 e 10 del Piano Stralcio ma non ha valore di "Nulla Osta Idraulico" ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904."

Soprintendenza Archeologica delle Belle arti e paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, nota Prot. 480 del 4.1.2021

" Omissis ... questa Soprintendenza esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera così come prevista in progetto.

Resta inteso che, in ogni caso, qualora durante i lavori venissero scoperti beni archeologici, questi resteranno sottoposti a quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" in materia di rinvenimenti fortuiti."

c. PARERE SU COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In riferimento alla richiesta del Comune di Ravenna (Fascicolo 07-09-03 2021/1/0), relativa al Prcedimento di cui all'oggetto, in base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008 e dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" (fattibilità geotecnica di opere su grandi aree), questo Servizio

VISTO

la Relazione geologica di microzonazione sismica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità del Procedimento in oggetto con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva. Si tenga presente che la Relazione presentata non costituisce la Relazione geologica prevista per la progettazione esecutiva, che pertanto andrà presentata a suo tempo:

- 1: dovrà essere verificata la esistenza di paleomorfologie sepolte, di depositi eluviali-colluviali-torrentizi e/o disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado di annullare tali rischi; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali anche complesse, e si potranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche molto diverse tra loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; le scarpate morfologiche esistenti, di origine naturale od antropica, dovranno essere separate dalle fondazioni da fasce di rispetto sufficienti ad escludere totalmente interazioni sismiche tra le scarpate e le fondazioni stesse; la presenza di depositi a caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione;
- **2**: nella Normativa Tecnica di Attuazione dello Strumento di Attuazione andrà inserito l'obbligo di presentare, per le opere in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle problematiche sismiche) in sede di progettazione esecutiva;
- 3: i vani interrati dovranno essere adeguatamente impermeabilizzati;
- 4: va completata una indagine geognostica preliminare dell'area e di un suo adeguato intorno, in sede di progettazione esecutiva, e preliminarmente alla progettazione esecutiva delle opere in progetto; la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di campagna deve essere la massima possibile secondo legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si prevedono preliminarmente (anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora richiesto dalle situazioni stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l'esecuzione di altre prove in situ spinte almeno a -20 m di profondità dal piano di campagna; l'indagine deve coprire tutta l'area interessata da urbanizzazione ed edificazione in modo sufficientemente fitto ed omogeneo; il completamento dell'indagine deve permettere anche una valutazione della litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l'area (a tale scopo sono richieste le rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni spaziali ossia azimut); delle nuove prove geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili e si faranno ipotesi fondazionali adeguate: dato l'elevato valore dei cedimenti cosismici stimati si dovrà presumibilmente ricorrere a fondazioni profonde; si terrà conto di tutti i carichi possibili e con le

condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione; si dovranno valutare attentissimamente le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione; si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;

- 5: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;
- 6: il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (qui calcolata come D) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;
- 7: in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle problematiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già esistenti in un adeguato intorno degli edifici previsti;
- 8: le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad individuare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere valutato il potenziale di liquefazione sismica con l'applicazione di una accelerazione a_{max} adeguata e con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto noto dalla storia sismica dell'area in esame e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna, perchè ciò richiede il principio di precauzione e perché sono già stati individuati alcuni strati liquefacibili; la situazione va valutata con il massimo della cautela, e andranno eseguite opportune considerazioni sul rischio di liquefazione; le relative prove geognostiche dovranno essere CPTU e/o CPTE che, da indagini recenti, sono risultate più cautelative delle CPT;
- **9**: andranno ricalcolati i cedimenti post-sisma, che, come detto, sono presumibilmente molto elevati;;
- **10**: per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fanno parte le aree interessate dal Procedimento unico;
- **11**: andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla Relazione;
- **12**: si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di strade, piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell'AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l'idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;
- **13**: si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica dell'area e di un suo adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento.

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- rispetto della normativa prevista dal Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni;
- verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;

- verificare la conformità dei contenuti delle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate con quanto previsto dalla normativa sismica;
- rispettare ogni altra normativa vigente in materia.

CONSIDERATO:

CHE ai sensi degli artt.33 e 34 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE le previsioni di cui alla variante in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente e la consultazione dei soggetti ambientalmente competenti i quali hanno espresso parere favorevole alla variante, ferme restando le condizioni precedentemente riportate.

CHE il progetto è stato depositato dal 20/01/2021 al 22/03/2021 e che non sono pervenute osservazioni al progetto;

Tutto ciò PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO

PROPONE

- DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata dal Comune di Ravenna ai sensi dell'art. 53 comma 1 punto b) della L.R. 24/2017, per l'approvazione del progetto dello stabilimento produttivo della Società Roncuzzi srl in località Mezzano, via Campo Sportivo n.40, in variante agli strumenti urbanistici vigenti
- 2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nel procedimento in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatato" della presente Relazione.
- DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione.
- 4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
- 5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell'Atto al Comune di Ravenna.
- 6. DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ai fini del rispetto dei termini di conclusione del procedimento.

L'ISTRUTTORE DEL
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
(Ing. Valeria Biggio)
f.to digitalmente



Provincia di Ravenna

Proponente: /Programmazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 418/2021

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. 24/2017 PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO DELLA SOCIETÀ RONCUZZI SRL IN LOCALITÀ MEZZANO, VIA CAMPO SPORTIVO N.40, IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del settore interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 09/04/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia N. 42 DEL 09/04/2021

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. 24/2017 PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO DELLA SOCIETÀ RONCUZZI SRL IN LOCALITÀ MEZZANO, VIA CAMPO SPORTIVO N.40, IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Ravenna, 09/04/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO

MAZZEO MASSIMO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)